

PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

rassegna
di giurisprudenza
2009-2013

PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

rassegna di giurisprudenza
2009-2013



fax: 049 9710328 – email: info@exeo.it

La presente opera è una raccolta, ordinata in una classificazione tematica, di sintesi ed estratti giurisprudenziali in materia di pianificazione attuativa, tratti da pronunce recensite dalla rivista telematica Urbium.it, appartenenti agli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2014 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. **Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente e dai suoi stretti collaboratori professionali, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Edizione: aprile 2014 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: edilizia, urbanistica - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-012-9 - codice: JRE77 - nic: 165 - prezzo: € 30,00 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - sede operativa via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco (PD) info@exeo.it. Luogo di elaborazione: sede operativa.

SOMMARIO

[PIANI URBANISTICI ATTUATIVI](#)

[CESSATA EFFICACIA](#)

[CESSATA EFFICACIA --> APPLICABILITÀ MISURE SALVAGUARDIA](#)

[CESSATA EFFICACIA --> APPLICABILITÀ ZONIZZAZIONE](#)

[CESSATA EFFICACIA --> CONVENZIONE URBANISTICA --> ATTUAZIONE PARZIALE](#)

[CESSATA EFFICACIA --> CONVENZIONE URBANISTICA --> MANCATA ATTUAZIONE](#)

[CESSATA EFFICACIA --> NECESSITÀ DI UN NUOVO PIANO](#)

[CESSATA EFFICACIA --> OBBLIGO DI RIPIANIFICAZIONE](#)

[CESSATA EFFICACIA --> PROROGA](#)

[CESSATA EFFICACIA --> REGIONI/PROVINCE --> PUGLIA](#)

[CESSATA EFFICACIA --> SOPRAVVIVENZA INDICI](#)

[CESSATA EFFICACIA --> SOPRAVVIVENZA PRESCRIZIONI DI PIANO](#)

[CESSATA EFFICACIA --> SOPRAVVIVENZA VINCOLO INEDIFICABILITÀ](#)

[CESSATA EFFICACIA --> SUCCESSIVO ESPROPRIO](#)

[COMPARTI EDIFICATORI E ZONE URBANISTICHE](#)

[COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA](#)

[CONVENZIONE URBANISTICA](#)

[CONVENZIONE URBANISTICA --> AREE INTERESSATE](#)

[CONVENZIONE URBANISTICA --> CONTENUTO](#)

[CONVENZIONE URBANISTICA --> ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA](#)

[CONVENZIONE URBANISTICA --> IMPOSSIBILITÀ](#)

[CONVENZIONE URBANISTICA --> INADEMPIMENTO](#)

[CONVENZIONE URBANISTICA --> INADEMPIMENTO --> CASISTICA](#)

[CONVENZIONE URBANISTICA --> INADEMPIMENTO --> CLAUSOLA PENALE](#)

[CONVENZIONE URBANISTICA --> INADEMPIMENTO --> OBBLIGAZIONI PROPTER REM](#)

[CONVENZIONE URBANISTICA --> INADEMPIMENTO --> PRESCRIZIONE](#)

[CONVENZIONE URBANISTICA --> INADEMPIMENTO --> RIMEDI](#)

[CONVENZIONE URBANISTICA --> INADEMPIMENTO --> RIMEDI --> ESPROPRIAZIONE](#)

[CONVENZIONE URBANISTICA --> INTEPRETAZIONE](#)

[CONVENZIONE URBANISTICA --> MANUTENZIONE OPERE](#)

[CONVENZIONE URBANISTICA --> NATURA E DISCIPLINA APPLICABILE](#)

[CONVENZIONE URBANISTICA --> PRESCRIZIONE](#)

[CONVENZIONE URBANISTICA --> RAPPORTO CON LO SCHEMA DI CONVENZIONE](#)

[CONVENZIONE URBANISTICA --> STIPULAZIONE](#)

[DEROGA ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE](#)

[EFFICACIA](#)

[EFFICACIA --> DEROGABILITÀ](#)

[EFFICACIA --> PRESCRIZIONE](#)

[ESPROPRIO, INTENTO ELUSIVO](#)

[FINALITÀ](#)

[INDEFETTIBILITÀ](#)

[INVIO ALLA REGIONE](#)

[MISURE DI SALVAGUARDIA](#)

[NOTIFICAZIONE](#)

[PEEP](#)

[PEEP --> ADOZIONE-MOTIVAZIONE](#)

[PEEP --> ASSEGNAZIONE AREE --> PREFERENZA PROPRIETARIO ESPROPRIATO](#)

[PEEP --> ASSEGNAZIONE AREE --> PREZZO DI CESSIONE](#)

[PEEP --> ASSEGNAZIONE AREE --> PROCEDURA](#)

[PEEP --> ASSEGNAZIONE AREE --> PROCEDURA --> PUBBLICITÀ SEDUTA](#)

[PEEP --> COSTITUZIONALITÀ](#)

[PEEP --> DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO](#)

[PEEP --> DIMENSIONAMENTO](#)

[PEEP --> DURATA, DECADENZA, REITERAZIONE, PROROGA](#)

[PEEP --> EFFICACIA](#)

[PEEP --> FINALITÀ](#)

[PEEP --> INIZIATIVA DEI PRIVATI](#)

[PEEP --> LOCALIZZAZIONE](#)

[PEEP --> MANCATO COMPLETAMENTO](#)

[PEEP --> MODALITÀ DI ATTUAZIONE](#)

[PEEP --> NATURA](#)

[PEEP --> PREESISTENZA VINCOLO ESPROPRIATIVO](#)

[PEEP --> PRINCIPIO DEL PAREGGIO](#)

[PEEP --> PRINCIPIO DEL PAREGGIO --> ATTIVITÀ ILLECITA](#)

[PEEP --> PRINCIPIO DEL PAREGGIO --> INDENNITÀ AFFITTUARIO](#)

[PEEP --> PRINCIPIO DEL PAREGGIO --> INTERESSI/SPESE LEGALI](#)

[PEEP --> PRINCIPIO DEL PAREGGIO --> RECUPERO ONERI ASSEGNATARI](#)

[PEEP --> PRINCIPIO DEL PAREGGIO --> RECUPERO ONERI ASSEGNATARI --> MOTIVAZIONE](#)

[PEEP --> PRINCIPIO DEL PAREGGIO --> RECUPERO ONERI ASSEGNATARI --> PRESCRIZIONE](#)

[PEEP --> PRINCIPIO DEL PAREGGIO --> RECUPERO ONERI ASSEGNATARI --> PRESUPPOSTI --> COSTI EFFETTIVAMENTE SOSTENUTI](#)

[PEEP --> PRINCIPIO DEL PAREGGIO --> RECUPERO ONERI ASSEGNATARI --> RIPARTIZIONE](#)

[PEEP --> PROCEDURA ESPROPRIATIVA](#)

[PEEP --> PROCEDURA ESPROPRIATIVA --> ESPROPRIO NECESSITATO E GENERALIZZATO](#)

[PEEP --> PROCEDURA ESPROPRIATIVA --> FABBRICATI](#)

[PEEP --> RAPPORTO ESPROPRIAZIONE - ASSEGNAZIONE DELLE AREE](#)

[PIANO DI LOTTIZZAZIONE](#)

[PIANO DI LOTTIZZAZIONE --> ALLEGATI](#)

[PIANO DI LOTTIZZAZIONE --> COMPETENZA](#)

[PIANO DI LOTTIZZAZIONE --> DURATA](#)

[PIANO DI LOTTIZZAZIONE --> EFFETTI](#)

[PIANO DI LOTTIZZAZIONE --> ESPROPRIABILITÀ](#)

[PIANO DI LOTTIZZAZIONE --> ESPROPRIABILITÀ --> AREE GIÀ OCCUPATE](#)

[PIANO DI LOTTIZZAZIONE --> FUNZIONE](#)

[PIANO DI LOTTIZZAZIONE --> IDONEITÀ VIABILITÀ ACCESSO](#)

[PIANO DI LOTTIZZAZIONE --> INIZIATIVA PRIVATA](#)

[PIANO DI LOTTIZZAZIONE --> INIZIATIVA PRIVATA --> IUS SUPERVENIENS](#)

[PIANO DI LOTTIZZAZIONE --> INIZIATIVA PRIVATA --> SILENZIO](#)

[PIANO DI LOTTIZZAZIONE --> INIZIATIVA PRIVATA --> SILENZIO --> POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE](#)

[PIANO DI LOTTIZZAZIONE --> INIZIATIVA PRIVATA --> SITUAZIONE FATTUALE](#)

[PIANO DI LOTTIZZAZIONE --> INIZIATIVA PUBBLICA](#)

[PIANO DI LOTTIZZAZIONE --> MODIFICA](#)

[PIANO DI LOTTIZZAZIONE --> PRESUPPOSTI](#)

[PIANO DI LOTTIZZAZIONE --> RAPPORTI CON IL PIANO REGOLATORE](#)

[PIANO DI LOTTIZZAZIONE --> RAPPORTI CON IL PIP](#)

[PIANO DI LOTTIZZAZIONE --> RAPPORTI TRA INIZIATIVA PRIVATA E PUBBLICA](#)

[PIANO DI RECUPERO](#)

[PIANO DI RECUPERO --> ADOZIONE](#)

[PIANO DI RECUPERO --> APPROVAZIONE --> LEGGE 219/1981](#)

[PIANO DI RECUPERO --> DURATA, DECADENZA, REITERAZIONE](#)

[PIANO DI RECUPERO --> FUNZIONE](#)

[PIANO DI RECUPERO --> INDIVIDUAZIONE DEI SINGOLI IMMOBILI](#)

[PIANO DI RECUPERO --> OBBLIGATORIETÀ](#)

[PIANO DI RECUPERO --> ONERI DI MANUTENZIONE](#)

[PIANO DI RECUPERO --> PARERE COMMISSIONE EDILIZIA](#)

[PIANO DI RECUPERO --> PRESUPPOSTI](#)

[PIANO DI RECUPERO --> PROCEDURA ESPROPRIATIVA](#)

[PIANO DI RECUPERO --> TIPOLOGIA](#)

[PIANO DI SVILUPPO INDUSTRIALE](#)

[PIANO PARTICOLAREGGIATO](#)

[PIANO PARTICOLAREGGIATO --> AFFIDAMENTO DEL PRIVATO](#)

[PIANO PARTICOLAREGGIATO --> ASSEGNAZIONE DEI LOTTI](#)

[PIANO PARTICOLAREGGIATO --> ATTO NON DOVUTO](#)

[PIANO PARTICOLAREGGIATO --> DESTINAZIONI AD USO PUBBLICO](#)

[PIANO PARTICOLAREGGIATO --> DESTINAZIONI AD USO PUBBLICO --> DECADENZA](#)

[PIANO PARTICOLAREGGIATO --> EFFICACIA --> PROROGA](#)

[PIANO PARTICOLAREGGIATO --> PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA](#)

[PIANO VOLUMETRICO](#)

[PIP --> ADOZIONE, MOTIVAZIONE](#)

[PIP --> ASSEGNAZIONE AREE](#)

[PIP --> ASSEGNAZIONE AREE --> PREFERENZA PROPRIETARIO ESPROPRIATO](#)

[PIP --> DURATA, DECADENZA, REITERAZIONE](#)

[PIP --> DURATA, DECADENZA, REITERAZIONE --> REITERAZIONE PARZIALE](#)

[PIP --> EFFICACIA](#)

[PIP --> FINALITÀ](#)

[PIP --> MODALITÀ DI ATTUAZIONE --> INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ATTUATORE](#)

[PIP --> PRINCIPIO DEL PAREGGIO](#)

[PIP --> PRINCIPIO DEL PAREGGIO --> ATTIVITÀ ILLECITA](#)

[PIP --> PRINCIPIO DEL PAREGGIO --> OPPONIBILITÀ](#)

[PIP --> PROCEDURA ESPROPRIATIVA](#)

[PIP --> PROCEDURA ESPROPRIATIVA --> ESPROPRIO GENERALIZZATO E NECESSITATO](#)

[PIP --> RAPPORTO ESPROPRIAZIONE-ASSEGNAZIONE DELLE AREE](#)

[PIP --> SCELTA AREE](#)

[PIP --> SCELTA AREE --> MOTIVAZIONE](#)

[PIP --> VALUTAZIONE INTERESSI](#)

[PRESUPPOSTI](#)

[PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP](#)

[PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP --> COMPETENZA](#)

[PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP --> DISCIPLINA APPLICABILE](#)

[PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP --> LOCALIZZAZIONE](#)

[PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP --> MOTIVAZIONE](#)

[PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP --> NATURA](#)

[PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP --> PRESUPPOSTI](#)

[PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP --> RAPPORTO CON IL PEEP](#)

[PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP --> SICILIA](#)

[PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP --> TIPOLOGIA INTERVENTI](#)

[PROGRAMMA DI RIABILITAZIONE](#)

[PROGRAMMA DI RIABILITAZIONE --> ESPROPRIABILITÀ](#)

[PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA](#)

[PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA --> CONTRATTI DI QUARTIERE II](#)

[PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA --> DURATA, DECADENZA, REITERAZIONE](#)

[PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA --> EFFICACIA](#)

[PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA --> ESPROPRIABILITÀ](#)

[PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA --> SOCIETÀ DI TRASFORMAZIONE URBANA](#)

[PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA --> SOGGETTI ATTUATORI](#)

[PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO](#)

[PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE](#)

[PRUSST](#)

[TERMINE PER PRESENTAZIONE](#)

[VOLUMETRIE](#)

[VOLUMETRIE --> VARIAZIONI](#)

PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.305 del 24/01/2012 - Relatore: Bruno Rosario Polito -
Presidente: Luigi Maruotti

Sintesi:

Lo strumento di pianificazione attuativa a mezzo di convenzione con i proprietari dei lotti interessati è rivolto ad un organico bilanciamento delle scelte di asservimento dei suoli alla nuova edificazione con le concorrenti esigenze di preservare spazi destinati ad uso collettivo, a verde pubblico o privato, alla viabilità residenziale, ai servizi essenziali per i residenti.

Estratto: «2). Come in precedenza accennato, la società ricorrente con un unico ed articolato motivo di appello sostiene la sussistenza del requisito minimale per la formazione del silenzio sulla domanda di concessione edilizia non esaminata entro il termine di legge assegnato al Comune, inerente alla conformità del progetto alla disciplina urbanistico/edilizia della zona interessata dall'intervento costruttivo, sul rilievo che le opere progettate non avrebbero comportato una variante sostanziale al piano di lottizzazione, tale da comportare la preventiva modifica dello stesso. Il motivo d'appello non va condiviso. L'originario piano di lottizzazione in cui è compreso l'edificio interessato dal progetto di demolizione e ricostruzione (relativo ad un'area di complessivi mq 17.836, ubicata in zona residenziale di tipo "F" e, in misura minore, di tipo "G" ai sensi dell'allora vigente p.r.g. del Comune di Bolzano) prevedeva – accanto alla costruzione di sette edifici per un volume complessivo di mc. 38.633,00 (tra cui gli edifici condominiali del Condominio Villa Zeiler sulle pp.ed. 3662 e 3663 C.C. Gries) – "la conservazione dell'esistente maso Mumelter con un'area circostante di ca. 6.000 mq (dei quali. 3.300 mq destinati a verde privato), mantenuta a vigneto", con la funzione di "dare un certo respiro al nuovo quartiere e di conservare una tipica caratteristica della zona di Gries" (in termini la delibera consiliare n. 5/6123 del 14 febbraio 1973, nonché la relazione tecnico-illustrativa annessa al piano). E' noto che lo strumento di pianificazione attuativa a mezzo di convenzione con i proprietari dei lotti interessati è rivolto ad un organico bilanciamento delle scelte di asservimento dei suoli alla nuova edificazione con le concorrenti esigenze di preservare spazi destinati ad uso collettivo, a verde pubblico o privato, alla viabilità residenziale, ai servizi essenziali per i residenti. La peculiare qualificazione urbanistica e funzionale del maso Mumelter - unitamente alla ragione d'essere della stessa nell'economia del piano di lottizzazione complessivamente considerato - non è venuta meno per effetto della sopravvenuta pianificazione, conseguente dalla variante al p.u.c. del 1976, che ha incluso in "zona per impianti pubblici" mq. 3.150 dell'area destinata a verde privato, ai fini della realizzazione di una casa albergo per anziani. A detta modifica dello strumento di pianificazione generale non può, infatti, ricondursi alcuna implicita mutazione dei previgenti limiti planivolumetrici per l'edilizia residenziale, né della residuale area circostante il maso Mumelter, espressione dell'originaria destinazione agricola (poiché l'assetto definitivo del territorio, derivante da un piano attuativo, può essere modificato da uno strumento urbanistico di livello superiore solo ove questo lo disponga espressamente, valutando gli interessi consolidatisi sulla base dello stesso piano attuativo: Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2007, n. 6170). Non emerge, pertanto, alcuna previsione sullo sviluppo urbanistico della zona che possa configurarsi 'abrogativa' della disciplina del piano di lottizzazione ed alla quale possa ricondursi l'espansione dello jus

aedificandi agli effetti della costruzione, in luogo dell'originario maso, di un edificio con destinazione abitativa ed annessi boxes interrati.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE I SALERNO n.607 del 04/04/2011 - Relatore: Ezio Fedullo -
Presidente: Antonio Onorato

Sintesi:

È legittima la previsione del piano attuativo che specifichi la destinazione d'uso «residenziale» prevista dallo strumento urbanistico generale, prevedendo che, nella zona vicina ad un ospedale, gli alloggi che possono essere realizzati debbano essere destinati per 10 anni a residenza per i familiari dei degenti ricoverati nell'attiguo ospedale.

Estratto: «E' controversa la conformità del P.U.A. approvato dalla Giunta del Comune di Avellino, con delibera n. 269 del 12.8.2010, al P.U.C. vigente nel medesimo Comune, nella parte in cui (punto 4 del deliberato giuntale) precisa la destinazione d'uso prevista dal P.U.C. vigente, relativamente alla proprietà (ricadente in zona di Nuovo Impianto "Ni 03") di pertinenza della società ricorrente, ed integra conseguentemente l'art. 4, comma 2, della convenzione allegata nei termini che seguono: "in ossequio agli obiettivi del Piano Urbanistico Comunale, il PUA realizza un complesso residenziale a supporto della Città ospedaliera mediante la realizzazione di alloggi per familiari degenti; detta destinazione d'uso, vincolante per gli immobili privati, non potrà essere mutata per almeno 10 anni dalla data di rilascio dei relativi certificati di agibilità, stabilendo espressamente che i mutamenti di destinazione d'uso funzionale non autorizzati comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 31 e ss. del d.P.R. n. 380/2001". La parte ricorrente in particolare, interessata all'affermazione della vocazione residenziale tout court dell'area de qua, contesta la suddetta conformità, allegando il carattere non vincolante della indicazione, contenuta nella scheda Ni 03, dell'obiettivo rappresentato dalla "realizzazione di un nuovo complesso residenziale di supporto alla città ospedaliera" e, nell'ambito ed a precisazione dello stesso, della destinazione del complesso residenziale ad "alloggi familiari degenti". Tanto sinteticamente premesso, ritiene il Tribunale che le deduzioni attoree non siano meritevoli di accoglimento. Deve in primo luogo rilevarsi che non sussiste il contrasto, allegato dalla parte ricorrente, tra la destinazione d'uso – residenziale – effettivamente impressa dallo strumento urbanistico generale all'area suindicata ed il menzionato obiettivo, incidendo essi (la destinazione d'uso e l'obiettivo) su profili diversi della complessiva disciplina dell'attività di trasformazione, in chiave edificatoria, dettata dal P.U.C.. La destinazione residenziale (nella sottospecie della "residenza con giardino"), infatti, concerne la categoria urbanistica generale, tra quelle ammesse dalle N.T.A. (cfr. art. 22), attribuita all'area de qua: essa è rilevante, tra l'altro, ai fini della individuazione dei pertinenti parametri edilizi ed urbanistici (da questo punto di vista, deve aggiungersi, la peculiare connotazione della suddetta destinazione come "residenza con giardino" si limita a precisare le modalità di esplicazione dello ius aedificandi, nel senso che "l'area di pertinenza degli edifici deve essere destinata a verde e giardini"). L'obiettivo indicato nella suddetta scheda normativa, per contro, individua la specifica finalità che l'attività edilizia, da esplicarsi pur sempre in chiave residenziale, deve consentire di realizzare, nel senso che i fruitori degli immobili residenziali devono identificarsi nei familiari dei degenti presso la vicina struttura ospedaliera: esso, quindi, non rappresenta una qualificazione urbanistica strettamente intesa, non discendendone

specifiche conseguenze dal punto di vista della disciplina urbanistica applicabile alla fattispecie né sul piano della individuazione della classificazione urbanistica dell'area (che resta di matrice residenziale), demandando (in quanto fine) alle parti della stipulanda convenzione l'individuazione delle modalità (i mezzi) atte a concretizzare il predetto obiettivo (mediante, in particolare, l'assunzione di un corrispondente obbligo di destinazione da parte del soggetto privato promotore del Piano Attuativo). Invero, se la specifica finalità cui asservire l'attività edilizia di matrice residenziale, siccome estranea all'ordine delle qualificazioni urbanistiche, si colloca normalmente nell'ambito del giuridicamente indifferente (rientrando nel dominio delle libere scelte del soggetto privato, quantomeno dal punto di vista della disciplina urbanistica), essa può assumere invece rilevanza giuridica, condizionando l'attività negoziale esplicata dai soggetti pubblico e privato, in un contesto attuativo delle scelte pianificatorie generali (compresa, tra queste, quella espressa mediante la prefigurazione del menzionato obiettivo) incentrato sullo strumento urbanistico del P.U.A. (e della connessa convenzione).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V TRIBUTARIA n.20864 del 08/10/2010 - Relatore: Michele D'Alonzo - Presidente: Enrico Altieri

Sintesi:

L'attuazione del piano regolatore generale, quale programma di disciplina dell'uso dell'intero territorio comunale è rimessa in via di principio ai piani particolareggiati di esecuzione oppure ai piani di lottizzazione, cioè, rispettivamente a strumenti di autonomia normativa, nei quali predomina l'iniziativa pubblica, e a strumenti convenzionali, la cui formazione deriva dall'iniziativa privata.

Estratto: «B. Per la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, 6[^], 22 agosto 2003 n. 4766, che richiama "C.d.S., Sez. 5[^], 11 novembre 1977 n. 938") "alla stregua della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche l'attuazione del piano regolatore generale, quale programma di disciplina dell'uso dell'intero territorio comunale (art. 7), è rimessa ... in via di principio ai piani particolareggiati di esecuzione (art. 13 e segg.) oppure ai piani di lottizzazione (art. 28), cioè, rispettivamente a strumenti di autonomia normativa, nei quali predomina l'iniziativa pubblica, e a strumenti convenzionali, la cui formazione deriva dall'iniziativa privata. Lo strumento urbanistico generale, infatti, come noto (TAR Puglia Bari, 2[^], 1 febbraio 2010 n. 228), "per vocazione", "deve contenere solo le previsioni di massima rispetto alle quali i piani attuativi" ("siano essi piani particolareggiati o piani di lottizzazione") "possono apportare quelle modifiche che non implicino uno stravolgimento delle previsioni dello strumento generale e che però risultino necessarie dall'esigenza di raccordare le previsioni contenute in questo ultimo con quelle contenute nel piano attuativo" (per TAR Lombardia Milano, 2[^], 29 luglio 2009 n. 4494 "il piano attuativo risponde anche alla necessità di garantire l'equilibrato sviluppo del territorio); "la giurisprudenza", peraltro (prosegue il giudice amministrativo pugliese), "riconosce la legittimità dei piani particolareggiati derogativi dello strumento urbanistico generale che in concreto siano stati sottoposti al vaglio regionale e risultino essere stati approvati in via definitiva con delibera di giunta regionale" : "in tale evenienza" infatti il piano particolareggiato assume la valenza di una variante di piano regolatore limitata ad un settore specifico del territorio comunale".»

TAR UMBRIA n.54 del 05/02/2010 - Relatore: Pierfrancesco Ungari - Presidente: Pier Giorgio Lignani

Sintesi:

Il procedimento di formazione dei piani attuativi è modellato dalla legge in due fasi, al fine di consentire la partecipazione degli interessati e l'assunzione delle determinazioni definitive con riferimento ad un completo quadro normativo e fattuale, nella pienezza della rappresentazione degli interessi e con adeguato approfondimento delle problematiche sottese alle scelte urbanistiche: di conseguenza un ripensamento al momento della decisione conclusiva è fisiologico, purché motivato.

Estratto: «11. Non può ritenersi che il diverso avviso assunto dal Consiglio comunale in sede di approvazione del piano rispetto a quello assunto in sede di adozione, infici, sotto il profilo dell'eccesso di potere per contraddittorietà, il provvedimento negativo. Il procedimento di formazione dei piani attuativi è modellato dalla legge in due fasi, proprio al fine di consentire la partecipazione degli interessati e l'assunzione delle determinazioni definitive con riferimento ad un completo quadro normativo e fattuale, nella pienezza della rappresentazione degli interessi e con adeguato approfondimento delle problematiche sottese alle scelte urbanistiche. Per cui, un ripensamento al momento della decisione conclusiva è fisiologico, purché motivato. E non vi è dubbio che la deliberazione 71/2009 sia il risultato di un approfondimento, anche sulla base del parere espresso dalla Regione e delle motivazioni espresse nel corso della discussione ed esposte nelle premesse del provvedimento.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.56 del 07/01/2010 - Relatore: Luigi Piccialli - Presidente: Olindo Schettino

Sintesi:

La predisposizione di piani attuativi è possibile anche nei comuni dotati di regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione.

Estratto: «Deve anzitutto rilevarsi che, effettivamente, la corte di merito, pur essendo stata la decisione di primo grado, reiettiva della domanda attrice, basata essenzialmente sul suddetto elaborato 4 bis adottato dal Comune di (OMISSIS) in data 7.2.79 unitamente ad una seconda variante al programma di fabbricazione, ha inspiegabilmente limitato la sua attenzione soltanto alla prima variante urbanistica, del 1977; sicché evidente risulta il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, posto che il contrasto tra le parti verteva - essenzialmente in ordine alla natura dello strumento, l'elaborato 4 bis, che il c.t.u. aveva evidenziato al primo giudice quale atto equiparabile, nel contenuto e nelle modalità di approvazione, ad un vero proprio piano particolareggiato, come tale idoneo a consentire la deroga alle distanze, previste dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 a termini della cui ultima parte "sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche". Giova, a tal riguardo, precisare che l'ammissibilità di piani

particolareggiati attuativi dello strumento urbanistico generale è stata già, convincentemente, affermata, con il conforto della prevalente dottrina, dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. 4A, n. 860/96, n. 1561/00), sul presupposto della sostanziale identità tra piano regolatore e programma di fabbricazione, a suo tempo affermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 23/78. Tale assimilabilità comporta che anche nei piccoli comuni, come quello di (OMISSIS), dotati di regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione, sia legittimo adottare, in attuazione di quest'ultimo, strumenti più dettagliati, rispondenti alla finalità di disciplinare l'attività urbanistico - edilizia in particolari zone del territorio comunale, secondo uniformi criteri planovolumetrici, organici e funzionali, adeguati alla specificità dei settori urbani in considerazione. In tali casi in coerenza alla ratio del D.M. N. 1444 DEL 1968, art. 9 u. p. cit. e nello spirito della citata sentenza del 1978 del giudice delle leggi, che riconobbe, anche ai comuni minori, nella maceria urbanistica, facoltà analoghe a quelle dei comuni dotati di piano regolatore generale, deve ritenersi sussistente la possibilità in siffatti strumenti attuativi, di derogare legittimamente alle prescrizioni generali sulle distanze contenute nell'art. 9 del sopra citato decreto ministeriale, segnatamente, per quanto rileva nella specie, a quella di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II NAPOLI n.5118 del 30/09/2009 - Relatore: Vincenzo Blanda -
Presidente: Carlo d'Alessandro

Sintesi:

La possibilità per il privato di redigere piani attuativi nei casi in cui ne è prevista la redazione da parte del Comune e questo non vi provveda nei termini definiti dagli atti di programmazione degli interventi non consente di superare l'ostacolo derivante dal divieto di edificazione imposto dal P.R.G..

Estratto: «Così illustrati i termini della questione controversa, occorre osservare in via preliminare che la sua risoluzione non può prescindere dall'applicazione delle regole che presidiano l'esercizio della funzione amministrativa relativa al controllo ed all'autorizzazione dell'attività edilizia. Risulta, a tal fine, necessario ribadire che la verifica dell'assentibilità di un intervento edilizio deve essere compiuta dall'amministrazione comunale sulla base dell'esame della compatibilità del progetto con la disciplina, urbanistica ed edilizia, di riferimento e che l'istanza potrà, quindi, essere validamente negata qualora la costruzione progettata risulti confliggente con il regime edilizio assegnato alla zona dagli strumenti pianificatori, generali o attuativi (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 dicembre 2005, n. 7263). Ne consegue che la verifica in sede giurisdizionale sulla legittimità di un provvedimento edilizio (di assenso o di diniego) si risolve nella disamina della correttezza della suddetta valutazione di compatibilità del progetto con la disciplina regolamentare applicabile ad esso, e che tale giudizio può estendersi fino a comprendere la legittimità della disposizione pianificatoria applicata solo nel caso in cui questa sia stata regolarmente e ritualmente impugnata, dovendo, altrimenti, arrestarsi al controllo della regolarità della sua applicazione all'istanza definita con l'atto controverso. In coerenza con i parametri di giudizio appena precisati, si deve, allora, innanzitutto, provvedere all'individuazione della disposizione di piano applicabile alla fattispecie in questione, onde verificare la correttezza della sua attuazione (in senso ostativo al rilascio del titolo). Si rivela, al riguardo, corretta la

prospettazione dell'Amministrazione comunale, là dove identifica nella previsione del p.r.g. di Marigliano (approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 71 del 1990) la disposizione alla cui stregua doveva essere verificata l'assentibilità del piano attuativo presentato dall'interessato. Così identificata la disciplina di riferimento, risulta agevole osservare che il diniego impugnato è stato correttamente fondato sul rilievo che il piano è destinato ad essere attuato in zona C stralciata per la quale non è consentita nuova edificazione. La verifica della impossibilità di attuare la previsione urbanistica per la zona interessata essendo questa stralciata dallo strumento pianificatorio, in applicazione del quale doveva essere compiuta la valutazione (in questo senso vincolata) della conformità edilizia ed urbanistica del progetto presentato dal ricorrente, giustifica, infatti, da sola, il diniego ed esaurisce, in sé, le ragioni impeditive del rilascio del titolo. Sotto tale profilo a nulla rileva che l'art. 27, comma 1, lett. c), della legge regionale della Campania n. 16/2004 consenta ai privati di redigere piani attuativi, nei casi in cui è prevista la redazione dei P.U.A. da parte del Comune e questo non vi provveda nei termini definiti dagli atti di programmazione degli interventi, in quanto nel caso di specie è incontrovertito che nell'area interessata dall'intervento non è consentita alcuna attività, essendo la zona stralciata. In altri termini, la possibilità per il privato di superare l'inerzia dell'Amministrazione nella redazione dei piani attuativi e di predisporre esso stesso strumenti urbanistici sotto forma di PUA non consente di superare l'ostacolo derivante dal divieto di edificazione imposto dal P.R.G.-»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II MILANO n.4494 del 29/07/2009 - Relatore: Alberto Di Mario -
Presidente: Mario Arosio

Sintesi:

La funzione di garantire un equilibrato sviluppo urbanistico è assolta dai piani attuativi di iniziativa pubblica e di iniziativa privata non solo quando trattasi di asservire per la prima volta un zona non ancora urbanizzata ad un insediamento edilizio di carattere residenziale o produttivo, ma anche quando l'intervento su aree libere esiga il raccordo armonico con il preesistente aggregato abitativo.

Estratto: «Il motivo non merita accoglimento. La legislazione urbanistica prevede i piani di secondo livello, in attuazione dei piani generali, al fine di garantire un equilibrato sviluppo urbanistico del territorio (cfr. artt.13 e 28 della Legge n.1150 del 1942). La suddetta funzione viene assolta dai piani di iniziativa pubblica e da quelli di iniziativa privata, non solo quando trattasi di asservire per la prima volta un zona non ancora urbanizzata ad un insediamento edilizio di carattere residenziale o produttivo, ma anche quando l'intervento su aree libere esiga il raccordo armonico con il preesistente aggregato abitativo (cfr. Cons. Stato Ad. Pl. n.12 del 1992). Non è quindi sufficiente, ai fini di escludere la necessità del piano attuativo, l'esistenza di opere di urbanizzazione, in quanto il piano attuativo risponde anche alla necessità di garantire l'equilibrato sviluppo del territorio. Ne consegue che l'esonero dal piano di lottizzazione previsto nel piano regolatore generale può avvenire riguardo ai casi assimilabili a quello del "lotto intercluso", nel quale nessuno spazio si rinviene per un'ulteriore pianificazione, mentre detto esonero è precluso in caso di zone solo parzialmente urbanizzate, esposte al rischio di compromissione di valori urbanistici, nelle quali la pianificazione può ancora conseguire l'effetto di correggere e compensare il disordine edificativo in atto (Consiglio Stato, sez. V, 01 dicembre 2003, n. 7799; Cass.pen.,

sez. III, 19 settembre 2008, n.3588). Nel caso in decisione la necessità del piano risulta dalle opere pubbliche che interessano l'area (una strada e parcheggi pubblici o destinati ad uso pubblico), la cui realizzazione comporta, secondo una valutazione effettuata dall'amministrazione, che non appare manifestazione illogica o irrazionale, la necessità di un raccordo armonico affidato alla pianificazione attuativa od al titolo edilizio convenzionato. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano eccesso di potere per difetto di motivazione, manifesta ingiustizia e travisamento dei fatti in quanto la nuova strada prevista dal piano renderebbe sostanzialmente inedificabile il terreno di loro proprietà in contrasto con la volontà espressa dal piano di permettere l'edificazione in tali aree.»

TAR PUGLIA, SEZIONE I BARI n.1886 del 18/07/2009 - Relatore: Massimo Santini - Presidente: Aldo Ravalli

Sintesi:

Il certificato di destinazione urbanistica è atto amministrativo privo di natura provvedimentale, in quanto tale non suscettibile di impugnazione.

Estratto: «Pertanto, da quanto sopra detto è intuibile che la formulazione adottata nei provvedimenti gravati – in base alla quale “l'assetto urbanistico del territorio interessato dalla rettifica dei confini di cui innanzi sarà regolamentato dagli strumenti urbanistici dei Comuni di Cavallino e Lizzanello ognuno per la parte di territorio acquisita” – non esprime chiaramente la volontà dell'ente di modificare l'attuale tipizzazione impressa nel PRG di Cavallino in ordine all'area de qua, la quale non può dunque essere ritenuta alla stregua di “zona bianca”. Siffatta conclusione trova peraltro nella giurisprudenza che – occupandosi di fattispecie analoghe come quelle inerenti alla fusione e smembramento di Comuni – ha affermato che, “nel caso di costituzione di nuovi enti territoriali, il principio della sopravvivenza delle norme precedentemente in vigore nel loro territorio, fino a quando non siano sostituite nei modi previsti dall'ordinamento, trova la sua applicazione anche in materia di regolamenti edilizi” (Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 1971, n. 385). Da tanto consegue la ultrattività, in relazione alle aree oggetto di ridefinizione territoriale, delle norme urbanistiche attualmente previste negli strumenti di piano dei due Comuni di rispettiva provenienza, almeno sino a quando non saranno sostituite dalle amministrazioni di attuale appartenenza in base all'esercizio degli ordinari poteri in materia di governo del territorio. La censura in questione deve dunque essere respinta. Ritiene ad ogni modo il collegio di precisare come si tratti, all'evidenza, di una declaratoria interpretativa di rigetto dello specifico motivo di ricorso. In altre parole, il motivo è infondato in quanto la disposizione inserita nel provvedimento impugnato deve essere interpretata alla stregua di quanto sopra ritenuto dalla sezione. Va poi dichiarata l'inammissibilità del certificato di destinazione urbanistica il quale, al di là della errata interpretazione dei provvedimenti concernenti il riassetto territoriale in argomento, è atto amministrativo privo di natura provvedimentale, in quanto tale non suscettibile di impugnazione (T.A.R. Valle d'Aosta, sez. I, 15 febbraio 2008, n. 16). Il certificato di destinazione urbanistica, per giurisprudenza costante, ha infatti carattere meramente dichiarativo e non costitutivo degli effetti giuridici che dallo stesso risultano, effetti che discendono da altri precedenti provvedimenti che hanno determinato la situazione giuridica acclarata con il certificato, con la conseguenza che esso è sprovvisto di

concreta lesività, essendo conseguentemente inammissibile la sua autonoma impugnazione (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 28 gennaio 2008, n. 55).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.10803 del 11/05/2009 - Relatore: Ennio Malzone
- Presidente: Olindo Schettino

Sintesi:

In tema di norme attuative dei piani regolatori generali, il carattere di norma integrativa dell'art. 873 c.c., resta individuato nella finalità che la norma stessa persegue, nel senso che la medesima è integrativa dell'art. 873 c.c., se è dettata nelle materie disciplinate con la norma codicistica, mentre non è integrativa se ha come scopo principale la tutela di interessi generali ed urbanistici, quali la conservazione dell'ambiente o la destinazione di aree a fini urbanistici generali, quali la costruzione di piazze o strade.

Estratto: «I primi due motivi, essendo sostanzialmente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e vanno rigettati, perché sono infondati. Vale infatti, considerare che in tema di norme attuative dei piani regolatori generali, il carattere di norma integrativa dell'art. 873 c.c., resta individuato nella finalità che la norma stessa persegue, nel senso che la medesima è integrativa dell'art. 873 c.c., se è dettata nelle materie disciplinate con la norma codicistica, mentre non è integrativa se ha come scopo principale la tutela di interessi generali ed urbanistici, quali la conservazione dell'ambiente o la destinazione di aree a fini urbanistici generali, quali, appunto, la costruzione di piazze o strade. Orbene, nel caso di specie, non versa in dubbio che la norma violata dal resistente sia finalizzata a soddisfare interessi d'ordine generale ed urbanistico e non già a disciplinare i rapporti di vicinato, con la conseguenza che l'edificazione sul suolo destinato ad opere pubbliche, se legittima al risarcimento dei danni il vicino che abbia subito danno dall'edificazione fatta sul fondo attiguo al suo, non è, a un tempo, valida ai fini della tutela reale stabilita dall'art. 873 c.c.»

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENINO ALTO ADIGE, SEDE DI TRENTO n.113 del 20/04/2009 - Relatore: Alma Chietini - Presidente: Francesco Mariuzzo

Sintesi:

Se è illegittimo un piano attuativo il cui contenuto contrasti con le destinazioni stabilite nello strumento urbanistico generale, non altrettanto può dirsi per un piano regolatore che contenga elementi che sarebbero teoricamente suscettibili di essere demandati alla pianificazione subordinata.

Estratto: «In linea generale, si osserva che, nell'impianto della legge urbanistica provinciale 5.9.1991, n. 22, il rapporto fra i livelli di pianificazione è disegnato secondo la concezione cosiddetta "strutturale" già presente al legislatore nazionale del 1942, per cui ciascuno strumento di pianificazione di livello superiore indica i criteri e le direttive per la redazione di quelli di livello inferiore. Dal combinato disposto degli artt. 18 (per il piano regolatore generale), 43 e 47 (per i piani attuativi) si ricava che tale strutturazione è fondata sul concorso di più principi: - quello di gerarchia tra piani, che si traduce nella determinazione da parte del piano regolatore dei tratti fondamentali della trasformazione urbana e della

delimitazione delle aree per la quale è necessaria una specifica disciplina da parte di un piano attuativo, con conseguente obbligo di adeguamento da parte di quest'ultimo; - quello di sussidiarietà, che risulta peraltro particolarmente accentuato, posto che anche al piano attuativo sono riservati obiettivi e scelte di assetto del territorio. In entrambi i sensi, inoltre, il sistema si presenta flessibile, sia pure con un grado diverso: minimo per il piano di livello inferiore, che può derogare al piano regolatore entro limiti contenuti e nominati, come ricorre, per esempio per le eventuali modificazioni ai perimetri delle zone individuate dal piano regolatore volte a rispettare confini catastali o a regolarizzare aree non suscettibili di razionale utilizzazione (art. 47, comma 2); più ampio per il piano regolatore al quale compete fissare i criteri, gli indirizzi ed i parametri cui deve conformarsi il piano subordinato (art. 18, comma 4). Nel sistema astrattamente disegnato dal legislatore provinciale il piano attuativo gode, nel rispetto del piano regolatore generale, di un ampio spazio di intervento posto che lo strumento superiore dovrebbe contenere i menzionati criteri, indirizzi e parametri per le previsioni in gran parte realizzabili proprio con il piano subordinato. Nella prassi applicativa, segnalata da tempo dagli studiosi della materia, il piano regolatore viene spesso utilizzato dal Consiglio comunale anche come uno strumento di dettaglio che talvolta occupa spazi che sarebbero riservati al piano particolareggiato. Anche la giurisprudenza ha osservato che l'autonomia di un piano attuativo rispetto al piano regolatore generale è più o meno estesa con un rapporto inversamente proporzionale alla specificità delle previsioni del piano superiore (cfr., in termini, C.d.S., sez. IV, 26.8.1980, n. 856). Ne consegue che: - se è illegittimo un piano attuativo il cui contenuto contrasti con le destinazioni stabilite nello strumento urbanistico generale, - non altrettanto può dirsi per un piano regolatore che contenga elementi che sarebbero teoricamente suscettibili di essere demandati alla pianificazione subordinata. La sua funzione di strumento portante del sistema di pianificazione territoriale conferisce, infatti, al piano regolatore generale quella duttilità che può essere utilizzata dal Consiglio comunale con il solo limite - posto che le scelte urbanistiche sono caratterizzate da un amplissimo margine di discrezionalità - del rispetto dei canoni di ragionevolezza e logicità. Tale affermazione si fonda anche sulla constatazione che il piano attuativo è soggetto ad una procedura di formazione (adozione, deposito, osservazioni) analoga a quella prevista per il piano regolatore e che si conclude con l'approvazione da parte del Consiglio comunale: proprio per tale ragione esso può dunque riservarsi nella sede della pianificazione generale scelte che comunque gli spetterebbero in seguito, al momento dell'adozione e dell'approvazione del piano attuativo.»

Sintesi:

Se, da un lato, il piano regolatore può orientare le soluzioni insediative, il disegno degli spazi e l'articolazione delle funzioni che saranno poi definite dal piano di attuazione, dall'altro lato le scelte urbanistiche sulla disciplina del territorio costituiscono anche in tale fase espressione del lato potere discrezionale della Pubblica amministrazione, restando soltanto sindacabili in sede giurisdizionale nei soli casi di arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza.

Estratto: «2f. Infine, dovrà essere il piano attuativo ad indicare i nuovi edifici per i servizi pubblici, la cui realizzazione, almeno in questa sede di pianificazione generale, sembra ancora eventuale, visto che il Consiglio comunale si è espresso in termini di loro "possibile localizzazione". Tale, infatti, è la corretta interpretazione da attribuirsi alla previsione

contenuta nella scheda tecnica del piano attuativo B in esame, il cui contenuto parrebbe dunque essere stato non esattamente compreso dalle ricorrenti. Secondo il Collegio dalla menzionata scheda si ricava invece che la volumetria indicata è stata prevista solo per gli edifici privati e che quella per gli eventuali immobili da adibirsi a servizi pubblici sarà "aggiuntiva" rispetto alla prima. Ne consegue che la localizzazione ed i parametri per gli edifici pubblici dovranno essere determinati in sede di formazione del piano attuativo, secondo il disposto dell'art. 47 della richiamata L.p. n. 22 del 1991 che consente che sia il piano attuativo ad indicare le nuove edificazioni ed i relativi parametri. 2g. In definitiva, il sistema di pianificazione esaminato rimane articolato su due livelli: il piano regolatore ha individuato il progetto speciale per la zona Madonna Bianca da realizzarsi con due piani attuativi per i quali ha previsto una serie di interventi considerati strategici che sono stati predeterminati quali tratti fondamentali del processo di trasformazione urbana che si intende perseguire; al piano subordinato rimangono comunque riservati interventi più marcatamente attuativi e di dettaglio oltre all'individuazione delle eventuali nuove costruzioni da adibirsi ad edifici pubblici. Tale scelta, che indubbiamente presenta una diversa graduazione nelle modalità d'interrelazione tra i due piani, non appare però illegittima posto che, da un lato, il piano regolatore può orientare le soluzioni insediative, il disegno degli spazi e l'articolazione delle funzioni che saranno poi definite dal piano di attuazione; che dall'altro, per costante e pacifica giurisprudenza del giudice amministrativo, le scelte urbanistiche sulla disciplina del territorio costituiscono anche in tale fase espressione del lato potere discrezionale della Pubblica amministrazione, restando soltanto sindacabili in sede giurisdizionale nei soli casi di arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza, ovvero di palese travisamento dei fatti quali l'incoerenza con l'impostazione di fondo dell'intervento pianificatorio o la manifesta incompatibilità con le caratteristiche oggettive del territorio (cfr., da ultimo, C.d.S., sez. IV, 13.2.2009, n. 811). Il che, come sopra argomentato, nella fattispecie in esame non si configura, per cui i primi due motivi introdotti debbono essere disattesi.»

CESSATA EFFICACIA

TAR EMILIA ROMAGNA, SEZIONE I BOLOGNA n.694 del 12/11/2013 - Relatore: Ugo Di Benedetto - Presidente: Carlo d'Alessandro

Sintesi:

Una volta scaduto il piano attuativo, il parametro di riferimento per valutare l'ammissibilità di un intervento edilizio non può che essere il vigente strumento urbanistico qualora un piano attuativo non sia più necessario essendo state realizzate tutte le opere di urbanizzazione.

Estratto: «Infatti, l'articolo 17 della legge 17/8/1942 n. 1150, relativo ai piani particolareggiati, ma applicabile in via analogica ai piani di lottizzazione ed agli strumenti assimilabili come il piano volumetrico in esame, prevede che questi ultimi abbiano una durata decennale (Consiglio di Stato, sez. IV, 04 giugno 2013, n. 3055; Consiglio di Stato, sez. IV, 01 aprile 2011, n. 2071), con la conseguenza che decorso il relativo termine essi perdono automaticamente efficacia (cfr. Cons. Stato, IV Sez., 7/2/2012 n. 2045; TAR Sardegna, II Sez., 31/3/2011 n. 294). 6.1. Conseguentemente, una volta scaduto il piano, il parametro di